



# COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 60</b>	<b>Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2016 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.</b>
<b>Data 30-11-2015</b>	

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

<b>CIOLFI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DINI SARIO</b>	<b>P</b>
<b>BACCIANELLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>GAMBINERI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>BARBAGLI ELISA</b>	<b>P</b>	<b>INNOCENTI STEFANO</b>	<b>A</b>
<b>BIONDI MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>MAZZUOLI TIZIANA</b>	<b>P</b>
<b>CEROFOLINI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>SCORTECCI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CINCINELLI SONIA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11 – In carica n. 11  
ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

I consiglieri Gambineri e Innocenti risultano essere assenti giustificati.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. *CIOLFI ALBERTO*, nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.) il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa *ROSSI ORNELLA*.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ore 18:53

Il Cons. Scortecci illustra la proposta, con la conferma delle tariffe e delle detrazioni del 2015.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- che la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che il successivo comma 703, dello stesso art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- che il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.06.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/07/2015;

**CONSIDERATO** che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**CONSIDERATO**, altresì che, con il richiamato regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), all'articolo 9, viene prevista l'assimilazione all'abitazione principale per

l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale in base a criteri da definirsi con delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** quindi opportuno dettare un'ulteriore disposizione regolamentare stabilendo che può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;

**DATO ATTO:**

- che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che nel caso in cui il comodatario risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato l'agevolazione non può essere riconosciuta;
- che, per ottenere l'equiparazione, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

**RICHIAMATI** altresì:

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 all'art. 22, comma 2 che sostituisce il comma 5bis dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012;
- il decreto interministeriale del 28/11/2014 e il D.L. n. 4 del 24/01/2015 che adotta "Misure urgenti in materia di esenzione IMU";

**CONSIDERATO** che il Comune di Capolona è stato classificato come "parzialmente montano" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come richiamato dal D.L. 4/2015;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 15.12.2014, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta 2015, nonché ulteriori disposizioni regolamentari IMU;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30.07.2015 di rettifica delle aliquote IMU;

**RITENUTO** opportuno mantenere invariate per l'anno d'imposta 2016, le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2015;

**ESAMINATA** in proposito l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi;

**EVIDENZIATO** come la proposta in esame risulti corredata:

- dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1<sup>^</sup>, citato d. lgs.vo n. 267/00;
- dal parere (parimenti favorevole), reso dall'Organo di revisione contabile, in persona del rag. Marco Nottoli, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>^</sup>, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

**RITENUTO** di poter procedere all'espressione di voto in ordine alla proposta in esame;

**CON** n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (consiglieri Cerofolini, Biondi e Cincinelli) essendo in numero di 9 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

**D E L I B E R A**

**PER LE NARRATE PREMESSE**, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto;
2. di approvare conseguentemente, per l'anno 2016, le medesime aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), già stabilite per l'anno 2015 nelle seguenti misure:
  - 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR (corrispondente ad un aumento di 0,11 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili (corrispondente ad un aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 1,06 per cento: aliquota per i terreni agricoli (corrispondente ad un aumento di 0,3 punti

- percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta
3. di ribadire:
- che l'aliquota di base stabilita per legge (0,76 per cento) è aumentata di 0,22 punti percentuali (aliquota complessiva applicata pari allo 0,98 per cento);
  - che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, produttivi di reddito fondiario, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,22 per cento è destinata al Comune;
  - che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,11 per cento è destinata al Comune;
4. di stabilire:
- che può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;
  - che, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  - che, nel caso in cui il comodatario risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato, l'agevolazione non può essere riconosciuta;
  - che, per ottenere l'equiparazione, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;
5. di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**INDI**, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – al fine di procedere alla redazione del bilancio - il Consiglio comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano, con n. 6 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Biondi, Cerofolinie Cincinelli) essendo in numero di 9 gli aventi diritto presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**(Allegato a delibera n. 60 C.C. 30/11/2015)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2016 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI  
REGOLAMENTARI.**

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2  
DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE  
UFFICIO TRIBUTI**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.06.2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/15;

**CONSIDERATO** che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**CONSIDERATO**, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), all'articolo 9, viene prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale in base a criteri da definirsi con delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** quindi opportuno dettare un'ulteriore disposizione regolamentare stabilendo che può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;

**DATO ATTO** che:

- in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- nel caso in cui il comodatario risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato l'agevolazione non può essere riconosciuta;
- per ottenere l'equiparazione, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

**RICHIAMATI** altresì:

- il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 all'art. 22, comma 2 che sostituisce il comma 5bis dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012;
- il Decreto interministeriale del 28/11/2014 e il D.L. n. 4 del 24/01/2015 che adotta "Misure urgenti in materia di esenzione IMU";

**CONSIDERATO** che il Comune di Capolona è stato classificato come "parzialmente montano" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) come richiamato dal D.L. 4/2015;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 15.12.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta 2015, nonché ulteriori disposizioni regolamentari IMU;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30.07.2015 di rettifica delle aliquote IMU;

**RITENUTO OPPORTUNO** mantenere invariate per l'anno d'imposta 2016, le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2015;

**VISTO** il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli;

**PROPONE**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare, per l'anno 2016, le medesime aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) già stabilite per l'anno 2015 nelle seguenti misure:
  - 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 (corrispondente ad un aumento di 0,12 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR (corrispondente ad un aumento di 0,11 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili (corrispondente ad un aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita per legge);
  - 1,06 per cento: aliquota per i terreni agricoli (corrispondente ad un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita per legge);
  - 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta
2. di ribadire che:
  - l'aliquota di base stabilita per legge (0,76 per cento) è aumentata di 0,22 punti percentuali (aliquota complessiva applicata pari allo 0,98 per cento);
  - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, produttivi di reddito fondiario, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 per cento è



- riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,22 per cento è destinata al Comune;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR, l'imposta fino a concorrenza dell'aliquota standard dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre la differenza del maggior gettito pari allo 0,11 per cento è destinata al Comune;
3. di stabilire che:
- può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;
  - in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  - nel caso in cui il comodatario risulti contitolare dell'immobile concesso in comodato l'agevolazione non può essere riconosciuta;
  - per ottenere l'equiparazione, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, dichiarazione attestante i requisiti richiesti, con allegazione dell'ISEE, pena la perdita del beneficio;
4. di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 per procedere alla redazione del bilancio.

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA. N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 06/11/2015

*(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)*

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 06/11/2015

*(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to ALBERTO CIOLFI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell'originale

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 04-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell'originale

---

E' copia conforme all'originale

04-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ORNELLA ROSSI